

RELAZIONE POLITICA AL BILANCIO 1993-1995**E****IPOTESI DI RISANAMENTO****CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**Atti Consiglio n. 131/A V Legislatura

La discussione e l'approvazione delle leggi di bilancio per l'esercizio '93 e '93 '95, non può non tenere conto della necessità di uno stretto collegamento con la predisposizione di un piano di risanamento che affronti in termini globali, e non solo finanziari, le azioni e le iniziative necessarie per il risanamento dell' Ente.

Tale considerazione scaturisce dall'ormai constatata impossibilità di poter ritenere il risanamento finanziario una mera articolazione di interventi tecnico-amministrativi utili a trovare copertura al disavanzo, magari differendo il più possibile nel tempo la ricaduta sul bilancio della Regione degli oneri di ammortamento necessari a coprire l'ulteriore indebitamento.

La quantità e la qualità del debito finora accertato sono tali da rendere impossibile il conseguimento dell'equilibrio della gestione corrente annua, dato che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto solo attraverso una improponibile ulteriore regressione degli standard qualitativi medi in quanto già precari e probabilmente compromessi; con il rischio, inoltre, che agendo



in questo modo si indurrebbe durante l'esercizio il blocco delle attività dell'Ente.

Il permanere di ragioni soggettive e strutturali non consente alcuna possibilità di controllo in fase di esercizio, né hanno sortito effetti significativi tentativi fatti per mettere sotto controllo la spesa dato che è tuttora invalso nella struttura e nei centri di spesa un comportamento tendente a interpretare "forzosamente" la normativa vigente, anche a ignorarla, al fine di perseguire obiettivi momentanei; a tutto ciò vi è da aggiungere la carenza strutturale determinata dall'inconsistenza di settori decisivi quali sono la Ragioneria ed il Bilancio.

La riorganizzazione di questi settori, differita nel tempo, anche quando sembrava diventata ineludibile (vedi le prescrizioni del Governo del dicembre '91), è la strada obbligata per affrontare ed eliminare tutti quei meccanismi patologici che hanno agito negli anni scorsi.

Un altro aspetto da evidenziare a tal proposito, a valenza nel prossimo futuro, è la necessità di conseguire una totale autonomia delle strutture tecnico-amministrative nella gestione delle entrate e della spesa, in modo da affrancarle una volta per tutte da volontà politiche contingenti.



Solo così potranno emergere le singole responsabilità e si potranno mettere in atto meccanismi di monitoraggio e di controllo previsti dalla L.R. n. 10/92.

Abbiamo accennato, seppure in maniera rapida, a questi aspetti di riorganizzazione, in quanto ritengo fondamentale l'esigenza di invertire l'impostazione strategica che ho colto nel dibattito apertosi sulla vicenda finanziaria della Regione Puglia.

Il risanamento potrà attuarsi solo attraverso un Piano capace di configurare un nuovo modello istituzionale-organizzativo dell'Ente, all'interno del quale sia possibile contemplare la variabile finanziaria.

Si tratta in definitiva di mettere in atto rapidamente, attraverso provvedimenti legislativi, gli impegni assunti al momento della formazione di questo governo, e cioè il totale decentramento delle funzioni e dei poteri di gestione al sistema delle autonomie locali, trasferendo quelle competenze accentrate che hanno determinato ritardi tali da bloccare un ordinato e corretto sviluppo della nostra comunità e dell'intero territorio regionale (urbanistica, formazione professionale, sanità ecc...).

Contestualmente al decentramento si deve attuare anche il trasferimento del personale necessario ad assolvere alle funzioni trasferite, ad iniziare da

quello già operante in strutture periferiche, prevedendo forme di mobilità per quello ritenuto esuberante rispetto alla rimodellazione degli uffici regionali. Questa operazione deve essere compiuta in stretto collegamento e col pieno consenso degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali, onde garantire un reale decremento della spesa di gestione a carico del bilancio regionale.

E' in quest'ottica che deve essere rivisto e approvato il piano di riorganizzazione degli uffici già all'esame del Consiglio regionale.

Così operando si potrebbe ottenere, senza inficiare la qualità dei servizi, una riduzione della spesa in quanto si porrebbe fine alla dispersione delle numerose sedi di uffici regionali sul territorio, fonti di aggravio finanziario per i pesanti fitti e costi di gestione che comportano.

Contestualmente va perseguito su queste basi l'obiettivo di una nuova sede dell'Ente Regione.

In stretta connessione con il processo delle attribuzioni e del decentramento si deve attuare il "superamento" di enti strumentali quali l'ERSAP, l'AREF e l'IRIP, con l'intento di dare vita a strumenti agili di intervento i cui bilanci possano rientrare all'interno di un'unica gestione finanziaria regionale, mentre una parte consistente delle funzioni potrebbe far capo ad Enti territoriali già esistenti.



La riorganizzazione e la semplificazione delle strutture e degli strumenti di intervento regionale consentirebbero una seria ricognizione e verifica del patrimonio produttivo della Regione, per addivenire all'alienazione di una sua parte consistente a prezzi di mercato, sulla base di criteri quali l'estraneità alle competenze istituzionali dell'Ente o la riscontrata non economicità della gestione pubblica.

Si potranno realizzare così consistenti introiti utilizzabili ai fini dell'estinzione di parte del debito e per compiere investimenti.

Allo stato attuale non è data la possibilità di stimare la consistenza finanziaria di simili operazioni, né di valutarne gli effetti immediati sulla formulazione dei bilanci; purtuttavia, ove si agisca con discernimento, si potrebbe anche ipotizzare l'entità di una entrata "una tantum", da iscrivere nei bilanci pluriennali.

Al riguardo è in atto una ricognizione dello stato patrimoniale e della sua consistenza economica.

Contemporaneamente a quanto sopra detto deve avviarsi e concludersi rapidamente quel processo di autoriforma istituzionale che, modificando e adeguando lo Statuto ed il Regolamento della Regione, consenta di migliorare l'azione legislativa, aumentando l'efficacia e l'efficienza dell'intera

struttura consiliare; ciò in considerazione del fatto che nei prossimi mesi bisognerà porre mano ad una complessa azione di modifica e aggiornamento dell'intero apparato legislativo della Regione per ottemperare agli impegni fin qui assunti e per predisporre condizioni atte a migliorare nell'immediato futuro l'azione complessiva della Regione.

Nell'attuale situazione finanziaria diventa sempre più improcrastinabile la necessità di dotarsi di adeguate strutture al fine di reperire e utilizzare interamente e al meglio tutte le risorse finanziarie derivanti sia dalle leggi e azioni dello Stato e, soprattutto, dai Programmi della Comunità Europea, costruendo un'utile sinergia con l'intervento dei privati che potrebbe determinare uno sviluppo dell'economia e della società pugliese.

La ravvicinata scadenza della sottoscrizione degli accordi di programma fra Stato e Regioni deve rappresentare una opportunità per produrre una profonda modificazione nel modo di essere ed operare tra i due livelli.

La contestuale definizione del Programma Regionale di Sviluppo ci consente di compiere una operazione di stretto collegamento fra risorse finanziarie in senso "lato" e gli obiettivi e azioni previsti dal Programma stesso.



Ciò comporterà una radicale trasformazione dell'assetto strutturale del bilancio (affinché si possa parlare di bilancio programmatico oltre che gestionale) ed il completamento della legislazione che copra contestualmente singoli capitoli di spesa.

Le tappe previste dal Programma della Giunta possono essere confermate in linea di massima e si può pensare di far seguire il Programma di sviluppo alle fasi dell'approvazione del bilancio, dell'assestamento e delle variazioni a completamento del documento programmatico.

Nell'intervallo fra la prima e la seconda fase vanno approvati i D.D.L. in via di definizione, che riguardano le procedure della programmazione e il complesso della legislazione di spesa che va disattivata e riformata e non solo privata di stanziamenti in bilancio, in quanto si è constatato come si possa continuare a produrre debiti fuori bilancio, al di fuori di ogni controllo, da parte di centri di spesa autonoma.

In coerenza con tali indirizzi si dovranno definire le scelte da operare e gli atti da compiere in merito ai "grandi" servizi.

Per la sanità, nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo che prevede la riorganizzazione del servizio su scala regionale, sarà necessario approfondire alcuni aspetti gestionali della spesa di parte regionale, che implicano consistenti oneri sul bilancio a causa degli interessi che maturano a seguito dei ritardati pagamenti.

A tale scopo si dovrà dotare preventivamente l'intero settore di un sistema di monitoraggio che consenta di mantenere sotto controllo la spesa se si vuole evitare, operando solo a consuntivo, di prendere semplicemente atto dell'avvenuto rindebitamento e ripianarlo con fondi di bilancio regionale come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda i trasporti sarà necessario addivenire ad una ricognizione dell'insieme delle concessioni per eliminare eventualmente quelle antieconomiche e, comunque, bisognerà applicare la L. R. n. 3/92 senza ulteriori deroghe.

E' ovvio che l'obiettivo primario da porsi, soprattutto per quanto attiene l'erogazione di servizi di tale natura, non si pone in termini di un ridimensionamento bensì di una riqualificazione della spesa e degli stessi servizi.

P.

Anche i contratti di fornitura vanno, taluni disdetti e altri verificati in considerazione che molti di essi sono stati passivamente rinnovati al di fuori di ogni logica di mercato e di contrattazione, comportando l'ennesimo danno per il bilancio regionale.

Tutte queste considerazioni evidenziano come non sia possibile definire il "Piano di risanamento" solo attraverso atti di natura finanziaria, occorrendo invece un complesso di azioni che la Regione dovrà compiere in direzione di una sua globale riqualificazione nell'arco temporale dell'anno in corso, se si desidera ottenere risultati apprezzabili nei prossimi anni.

P.

BILANCIO 1993 - 1995

L'operazione strettamente finanziaria intesa a definire un piano di risanamento sconta l'impossibilità a pareggiare, una volta venuta meno la moratoria sulle annualità che opera fino al 1993.

Gli sforzi per comprimere la spesa corrente nel bilancio autonomo hanno prodotto una riduzione della stessa di circa 700 miliardi; ulteriori tagli di spesa, allo stato attuale delle cose, comporterebbero inevitabilmente il totale blocco dell'attività dell'Ente.

Su un'entrata presunta di 1.007 miliardi, a partire dal '94, dovrebbero operare tutte le annualità pregresse con l'aggiunta degli ammortamenti necessari a far fronte alla situazione debitoria riveniente dal conto consuntivo '90 e dall'indebitamento bancario.

L'ammontare delle annualità, per il 1994, sospese dalla legge di moratoria, è pari a £. 1.060.090.000.000, così suddiviso:

- Annualità Cassa DD. e PP. e consolidato	271.000.000.000
- Copertura disavanzo al 31.12.'90	156.554.000.000
- Consolidamento credito fondiario e agrario	232.000.000.000
- Contributi programmi edilizia residenziale e OO.PP. di cui LL.RR.	247.536.000.000
- Contributi realizzazione programmi edilizia agevolata	<u>153.000.000.000</u>
TOTALE	1.060.090.000.000

Sommando:

700.000.000.000 spesa insopprimibile
1.060.090.000.000 spesa per annualità
 1.760.090.000.000 totale a fronte di un'entrata complessiva di
 1.007.000.000.000.

L'ammontare delle annualità, per il 1995, sospese dalla legge di moratoria, è pari a £. 898.366.000.000, così suddiviso:

- Annualità Cassa DD. e PP. e consolidato	271.000.000.000
- Copertura disavanzo al 31.12.'90	156.554.000.000
- Consolidamento credito fondiario e agrario	232.000.000.000
- Contributi programmi edilizia residenziale e OO.PP. di cui LL.RR.	85.812.000.000
- Contributi realizzazione programmi edilizia agevolata	<u>153.000.000.000</u>
TOTALE	898.366.000.000

Sommando:

700.000.000.000 spesa insopprimibile
898.366.000.000 spesa per annualità
 1.598.366.000.000 totale a fronte di un'entrata complessiva di
 1.007.000.000.000.

Disavanzo di gestione in parte corrente = £. 325.000.000.000.

Non è possibile ricontrattare con la Cassa la debitoria pregressa su base ventennale perché esplicitamente esclusa dal comma 5 della succitata Legge n. 68 - del 20 marzo 1993.

Si sta comunque verificando la possibilità di recuperare somme dallo Stato sia per l'edilizia residenziale, anche sulla base del decreto già emesso, sia per l'agricoltura ed infine la quantificazione delle possibili entrate da alienazione di beni.

Da queste cifre si evince come, pur articolando ulteriormente nel tempo lo sviluppo del piano di ammortamento, e direi indipendentemente dallo stesso debito consolidato, si sia determinata ormai una diseconomia strutturale nel bilancio che impedisce il pareggio di gestione e che, ove si adottino misure di mero contenimento della spesa, determinerebbe una sterilizzazione della potestà costituzionale dell'Ente Regione per almeno 20 anni.

Si impone quindi una strategia intesa a rilanciare un nuovo confronto con il Governo sull'intera vicenda finanziaria della Regione Puglia, ricercando forme di consolidamento del debito a carico dello Stato, una volta operati quegli interventi necessari a "rimodellare" l'Ente, la sua struttura, le sue funzioni.



SETTORE RAGIONERIA

1993

RELAZIONE TECNICA

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1993 è stato predisposto sulla scorta del risultato di esercizio per l'anno 1992.

Innanzitutto si rende necessario mantenere parzialmente la moratoria con riferimento all'annualità dovuta alla Cassa DD. e PP. di f. 180.198.318.217, tenuto conto che la stessa è autorizzata a concedere mutui per il consolidamento della predetta annualità (al tasso del 9%) ai sensi del 5° comma dell'art. 20 del D.L. 18/1/93 n. 93 n. 8 convertito con modificazione in legge 19.3.93 n. 68.

La necessità di mantenere parzialmente la moratoria scaturisce dalla impossibilità di raggiungere il pareggio del bilancio annuale che si va ad approvare, pur mantenendo al minimo indispensabile la previsione della spesa.

Passando ad analizzare i singoli capitoli di entrata, gli stessi sono stati previsti nell'ammontare dell'accertamento verificatosi alla chiusura dell'esercizio 1992.

In particolare sono state aumentate le entrate previste ai capitoli 1013100 e 1013200 relativi "all'addizionale regionale imposta erariale nei P.R.A. e all'addizionale imposta di consumo sul Gas Metano" in relazione agli aumenti previsti dall'entrata in vigore delle nuove norme regionali.

Anche il capitolo 1013000 relativo alla tassa di circolazione è aumentato sensibilmente in quanto ai sensi delle vigenti disposizioni l'intero importo della tassa di circolazione è stata trasferita alle Regioni. Nello stesso tempo però è stato diminuito il capitolo 1021000 relativo al fondo di cui all'art. 8 della legge 281/70 pari all'importo aumentato per la

./.



tassa di circolazione, per cui nello stato delle entrate non si è verificato alcun miglioramento.

La Regione Puglia, pertanto, può disporre di una entrata libera certa, senza vincoli di destinazione, pari ad un ammontare complessivo f. 1.007.421.000.000.

Passando all'esame della spesa questa è stata generalmente contenuta ed in alcuni casi è stata diminuita al fine di raggiungere il pareggio.

La spesa per il personale dipendente è stata prevista lievemente al di sotto della richiesta pervenuta dall'Assessorato competente.

Anche i trasferimenti agli Enti Sub-Regionali sono stati ridotti rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

La previsione della spesa per la fornitura di beni e servizi è stata anche ridotta sensibilmente rispetto alla previsione del decorso esercizio.

Un massimo sforzo è stato, invece, effettuato al fine di conservare la previsione della spesa socio-assistenziale nei limiti della previsione riportata nel bilancio di previsione per l'esercizio 1992.

Per quanto riguarda le obbligazioni nei confronti degli Istituti di Credito è stato previsto il capitolo di f. 60.278.000.000 per il consolidamento decennale (1993/2002) a favore della Cassa DD. e PP. relativo alle annualità 1991/92 pari a f. 404.249.160.715.

Sono stati regolarmente previsti gli stanziamenti per il pagamento delle rate dei mutui diretti ammontanti a f. 153.300.000.000.

E' stata mantenuta inalterata la previsione per la formazione professionale pari a f. 21.500.000.000.

E' stato ripristinato il capitolo di spesa per il pagamento delle rate in conto interessi sui mutui concessi agli EE. Locali, Enti Morali, Istituti di Credito e privati pari ad un ammontare di f. 85.812.000.000.

Una considerazione a parte meritano i fondi di riserva. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stato previsto in f

./.

2.000.000.000 pari allo 0,19 % circa della spesa libera, mentre il fondo di riserva per le spese impreviste è stato previsto in £ 1.045.311.000 pari allo 0,10 % circa.

E' stato previsto uno stanziamento per il pagamento della I semestralità pari £. 78.277.000.000 per l'assunzione con la Cassa DD. e PP. del mutuo il piano di risanamento 1990 di £. 1.429.108.981.480 di cui alla legge regionale n. 12 del 23/6/1992.

Il ricorso alla Cassa DD. e PP. è stato possibile in quanto il 1° comma dell'art. 20 del decreto legge 18/1/1993 n. 8 in sede di conversione nella legge 19/3/93, n. 68 è stato emendato nel senso da consentire il ricorso anche alla Cassa DD. e PP. per l'assunzione di mutui a ripiano di disavanzo.

Non è stato possibile prevedere nè il fondo per i residui perenti, nè il fondo globale per i disegni di legge in corso di adozione e soprattutto l'annualità di £. 180.198.318.217 a favore della Cassa DD. e PP. per cui si propone di mantenere la moratoria prevista all'art. 9 della L.R. n. 5/91.

Non è stato possibile prevedere neanche le annualità 1991/92 per un ammontare complessivo di £. 171.624.000.000 non previste nei rispettivi bilanci di previsione per la moratoria approvata con l'art. 9 della legge regionale n. 5/91.

Una breve illustrazione meritano i capitoli di entrata la cui previsione ammontante a £ viene reiscritta in quanto trattasi di somme a destinazione vincolata già riscosse negli esercizi precedenti nei diversi settori, per cui si rende obbligatoria reiscrivere detti importi.

La reiscrizione dell'importo di £ 489.040.460.574 riguarda, invece, le somme riveniente dal saldo dall'assunzione di mutui diretti per fronteggiare spese straordinarie.

Detto importo versato obbligatoriamente dai singoli Istituti di credito sul conto acceso presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 113/89 non è stato possibile predisporre i relativi provvedimenti di erogazione in quanto i corrispondenti di capitoli di spesa sono caduti in

./.



perenzione amministrativi nei decorsi esercizi.

Da quanto su esposto si evince che il bilancio pluriennale 94/95 dovrà contenere le annualità di f. 271.000.000.000 in favore della Cassa DD. PP. il consolidato 1991/93 nonché l'annualità scadente nell'anno di competenza; f. 156.554.000.000 per la copertura del disavanzo al 31/12/1990; di f. 232.000.000.000 per consolidamento credito fondiario ed agrario nei confronti degli Istituti di credito; di f. 247.536.000.000 per l'anno 1994 e di f. 85.812.000.000 per l'anno 1995 quali contributi per programmi di Edilizia residenziale e OO.PP. finanziati con le varie leggi regionali, nonché l'annualità di f. 153.000.000.000 per contributi per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata, per un ammontare complessivo di f. 913.902.000.000.





Regione Puglia

17.

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993 - 1995.

Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'anno finanziario 1993, rispettivamente in Lire 23.444.947.833.998 e in lire 27.553.022.742.590, al netto della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a Lire 821.179.650.750 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

Art. 2 (Stato di previsione della spesa)

1. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 23.444.947.833.998 e in lire 28.374.202.393.340, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 allegato alla presente legge.

Art. 4 (Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità regionale, le spese elencate nell'allegato alla presente legge.

Regione Puglia

18.

Art. 5

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1993 in lire 678.103.561.134 ed iscritto al Cap. 1110020.

Art. 6

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. 30 maggio 1977, n.17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

Art. 7

(Spese continuative o ricorrenti)

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1993 che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviando le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell'allegato stato di previsione della spesa stessa.

Art. 8

(Fondo Sanitario Regionale)

1. Per l'anno 1993 e comunque sino all'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale, il riparto del Fondo Sanitario Regionale tra le varie funzioni di Spesa nonchè l'assegnazione alle UU.SS.LL. viene effettuato con atto del Consiglio Regionale, successivamente all'assegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo Sanitario Nazionale 1993.





Regione Puglia

1 P.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art.43 della L.R. 30 maggio 1977, n.17, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perchè ne prendano conoscenza le competenti Commissioni Consiliari.

Art. 10

(Regolarizzazioni contabili)

1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui alle L.R. n.1/1993 e n.4/1993 sono trasferite, a cura della Ragioneria regionale sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 approvato dalla presente legge.

Art. 11

(Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunità Europea)

1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alle Regioni dallo Stato e della Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1993.

Cy.

Regione Puglia

20.

Art. 12

(Attribuzione alle unità sanitarie locali di funzioni, già esercitate dalla Regione, in materia sanitaria)

1. Le funzioni esercitate dalla Regione Puglia in materia di assistenza sanitaria, disciplinate dalla legge regionale 3 luglio 1979, n.40 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n.5 concernente norme per la erogazione dell'assistenza ospedaliera", e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite a decorrere dal 1° luglio 1993, alle Unità sanitarie locali, che provvedono sentiti i collegi medici istituiti presso ciascuna.

2. Il Consiglio regionale stabilisce i limiti dei rimborsi dovuti agli assistiti in relazione alla patologia e al reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza.


3. La Giunta Regionale provvede con pagamento diretto agli interessati alla corresponsione dei rimborsi, secondo le procedure e i limiti in atto, per le prestazioni e i ricoveri effettuati e definiti entro la data di cui al 1° comma

4. Le unità sanitarie locali provvedono con pagamento diretto agli interessati alla corresponsione dei rimborsi, secondo le determinazioni del Consiglio regionale e, fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 2, secondo i limiti attuali, per le prestazioni effettuate ed i ricoveri conclusi dalla data di attribuzione delle funzioni.

Art. 13

1. Ferma la competenza della Giunta Regionale, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio, nel quadro della normativa statale e regionale, a determinare la retta di degenza nonchè, ove previsto, tariffari per prestazioni, salva la competenza regionale in materia di programmazione, di convenzionamento e di eventuale classificazione, a decorrere dal 1° luglio 1993, sono attribuiti alle unità sanitarie locali competenti per territorio, i rapporti convenzionali esistenti:

- a) con le istituzioni private per la riabilitazione di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- b) con gli ospedali classificati di cui all'art.41 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- c) con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità di diritto privato di cui all'art.42 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- d) con le case di cura private convenzionate a norma dello art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833;





Regione Puglia

21.

2. E' altresì attribuita alle unità sanitarie locali competenti per territorio la vigilanza sanitaria e amministrativa sulle istituzioni di cui al precedente comma sotto i profili organizzativi e funzionali, nonché il controllo sull'attività e sulla contabilizzazione delle prestazioni.

Art. 14

1. In sede di riparto del fondo sanitario regionale è attribuita, con destinazione vincolata, alle unità sanitarie locali competenti quota necessaria per il pagamento delle prestazioni di ricovero, entro limiti prefissati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

Per le istituzioni, gli ospedali e le case di cura operanti tramite più sedi possono essere incaricate del pagamento le unità sanitarie locali nel cui ambito sia ubicata la sede di maggiore dimensione ovvero operino la maggior parte delle strutture, oppure sia ubicata la sede legale.

2. Sono attribuite alle unità sanitarie locali i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma dell'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, ubicate in territorio extraregionale.

Art. 15

1. E' abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, il 2° comma dell'art.8 della L.R. 30/4/1990 n.17 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20/7/1984 n.36: norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico".

E' pertanto attribuito, con decorrenza 1 luglio 1993, alle Unità Sanitarie Locali il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate, mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale.

La Giunta Regionale procederà al pagamento diretto in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra, maturate sino alla data del 31/6/1993.

Art. 16

1. Le quote attribuite alle Unità Sanitarie Locali in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per le singole voci di spesa di cui all'art.13 e all'art.15 della presente legge, non possono essere utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate..

La Giunta Regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una U.S.L. per ciascuna provincia che fungerà da capofila ai fini del pagamento della spesa Sanitaria Convenzionata e Farmaceutica.



L'eventuale cambio di destinazione dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta Regionale che vi provvederà con apposito atto deliberativo.

Art. 17

- L'Assessorato Bilancio e Ragioneria della Regione è ordinato secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi regionali.
- Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l'Assessorato Ragioneria della Regione è organizzato secondo le norme della presente legge.
- L'attività dell'Assessorato Bilancio e Ragioneria si articola nei seguenti settori:

Settore Bilancio, con il compito di predisporre il bilancio di previsione annuale, di competenza e di cassa ed il bilancio pluriennale con i relativi aggiornamenti, in correlazione al piano di sviluppo regionale.

Formula osservazioni e pareri sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziative della Regione.

Si articola nei seguenti Uffici:

Ufficio Rendicontazione, con il compito di predisporre la rendicontazione generale dell'esercizio finanziario di cui al Titolo VII della vigente legge di contabilità regionale, curando ogni adempimento connesso e svolgendo, altresì, ogni attività che si concretizza in documentazione a supporto o completamento degli elaborati tecnici.

Ufficio Riscontro, con il compito di curare tutti gli adempimenti di cui al Titolo XI della vigente legge di contabilità regionale "Funzionari Delegati", oltre che alla tenuta dei registri IVA, dei pagamenti IRPEF, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL.

Cura, altresì, la predisposizione di tutte le dichiarazioni fiscali ai sensi della vigente normativa.

Ufficio Affari Generali, con il compito di curare i rapporti con il Consiglio Regionale, la Giunta e le Commissioni Consiliari.

Cura la gestione del personale e di tutti i servizi generali del Settore, opera quale segreteria e supporto organizzativo dell'intero Settore.

- Settore Ragioneria, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle uscite regionali.

Cura gli adempimenti necessari per i controlli sulla regolarità della gestione di cassa e del servizio di Tesoreria.

Si articola nei seguenti Uffici:

Ufficio Entrate

Ufficio Spesa

Ufficio Impegni

Ufficio Affari Generali

- Settore controllo di gestione e elaborazione dati, con il compito di curare le analisi e la gestione e l'implementazione delle procedure automatizzate della contabilità regionale;



Regione Puglia

23.

.. 2 ..

Cura l'attività di controllo di gestione con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio contabile e finanziario del bilancio regionale ed alla verifica costante dell'efficienza degli interventi finanziari.

Cura la gestione e l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei flussi finanziari regionali e comunitari in funzione di quanto previsto dal piano regionale di sviluppo.

Cura tutte le statistiche periodiche da comunicare alle istanze extraregionali, statali e comunitarie.

Si articola nei seguenti Uffici:

Ufficio Controllo di gestione e automazione.

Ufficio Monitoraggio CEE.

Ufficio Affari Generali.



Regione Puglia

24.

SERVIZI SOCIALI

Art. 17 BIS

Il fondo regionale per le spese socio - assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta Regionale sulla base dei criteri indicati al secondo comma dell'art.11 della L.R. n.11/1990.

E' istituito il Cap.0784010 con una dotazione di £10.000.000.000 da destinare a contributi per progetti di assistenza integrata per anziani nei Comuni Capoluogo di Provincia.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma.



Regione Puglia

25.

Art. 18

(Enti Strumentali)

1. Nel triennio 1993/1995 per gli Enti Strumentali valgono gli stessi vincoli richiesti dallo Stato alla Regione con la legge n.68/1993 ,per il Piano di risanamento.

In particolare, per gli Enti Strumentali è fatto divieto:

- a) di procedere alla copertura dei posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
- b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali;

Art. 19

(Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/12/1990)

1. In applicazione della legge regionale "Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31/12/1990", n.12 del 23/6/1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993 è iscritta al cap. la spesa di f. 1.429.108.981.480.

2. Al finanziamento della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l'ammontare complessivo di f.1.429.108.981.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nell'ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.20 del D.L. 18/1/1993 n.8 convertito con modificazioni, dalla legge 19/3/1993 n.68.

3. Gli oneri relativi alle quote di ammortamento per capitali ed interessi del mutuo di cui al precedente comma, pari a f. trovano previsione sui fondi del capitolo 1122020 con decorrenza 1/7/1993.

4. Gli oneri di cui al comma precedente trovano copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art.8 della legge 16/5/1970, n.281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in conformità alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale a norma dell'art.46 della legge regionale di contabilità 30/5/1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa DD.PP.)

1. La Giunta Regionale, a termini del 5° comma dell'art.20 del decreto - legge 18/1/93 n.8 convertito, con modificazione, nella legge 19/3/93 n.68, è autorizzata a contrarre con la Cassa DD.PP. mutuo decennale al tasso di riferimento



Regione Puglia

26.

praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento delle annualità dovute per l'esercizio finanziario 1993.

2. Al pagamento delle rate di ammortamento a decorrere dal 1/1/1994 si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio 1994.

Art. 21

I contratti e le convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi all'entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza possibilità di ulteriore proroga tacita.

Il competente Ufficio Contratti dell'Assessorato AA.GG. curerà la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi contrattuali.

La presente normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993 - 1995.

Art. 22

Nelle more del riesame di tutta la legislazione regionale, al fine di contenere in ogni caso le spese agli effettivi stanziamenti di bilancio, le norme comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.

Conseguentemente, qualsiasi atto o autorizzazione suscettibile di riflessi sul bilancio regionale, sia di quello autonomo che di quello vincolato, se non preceduto da prenotazione di spesa da parte della Ragioneria e deliberazione, esecutiva, di adozione dell'impegno stesso da parte della Giunta Regionale, è nullo e obbliga personalmente solamente i soggetti che li pongono in essere.

Art. 23

La moratoria con gli istituti di credito di cui all'art.9, 2° comma, della legge 25/6/1991 n.5 per le annualità a carico del bilancio autonomo della Regione, cessa al 31/12/92 con esclusione della Cassa DD.PP.

Art. 24

L'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della l.r. n.10 del 23/6/1992 è rinviato al bilancio relativo all'esercizio finanziario 1994.



Regione Puglia

27. #

Art. 25

(Insufficienza degli stanziamenti di cassa)

Il prelevamento di somme dal Fondo di cui all'art.5 della presente legge e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio Regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall'art.41 della legge di contabilità regionale.

Art. 26

I provvedimenti deliberativi di assunzione di impegno di spesa su capitoli a destinazione vincolata dovranno dare atto, da parte dell'Assessorato proponente, dell'intervenuto accertamento delle relative entrate ai sensi dell'art.33, 2° comma, della legge 23/6/1992 n.10.

I conseguenti provvedimenti di liquidazione ed erogazione della spesa dovranno dare atto, da parte dello Assessorato proponente, dell'intervenuta riscossione della relativa entrata, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 27

All'art.13, 2° comma, della l.r. n.10 del 3/7/1989 è soppressa la frase "nonchè la regolarità della relativa documentazione".

Art. 28

Il comma 5 dell'art.20 della L.R. 30/5/1977 n.17, come modificato dall'art.13 della L.R. 23/6/1992 n.10, è così modificato:

"Il referto tecnico di cui al comma precedente, deve essere vistato dal Settore Ragioneria".

Art. 29

La Giunta Regionale in sede di rimodulazione del P.O.P. è autorizzata a riscrivere nel bilancio corrente le economie accertata anche sulle quote 1991 e 1992.

Art. 30

I competenti assessorati dovranno adottare o proporre ogni utile iniziativa idonea ad assicurare, in ogni caso, il contenimento dei costi dei vari servizi entro gli stanziamenti di bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I, II, III, IV, V, VI e VII Commissione

Consigliare il 14.6.93